1/2

34 Pagina

Foglio

CASA

## Contratti ad uso foresteria anche con cedolare secca



canone di locazione e con capitali) che, ottenuto un la "cedolare secca" ?

Risponde l'esperto

Antonella Maestri

Awocato (Confedilizia)

a richiesta di informazioni del contratti ad uso foresteria è lettore sui c.d. di stringente attualità, poiché l'autunno è stagione concluso dalle parti di stipula di nuovi contratti di locazione ed in effetti è frequente l'esigenza di aziende che operano sul territorio di assumere

unità immobiliari da destinare ai dipendenti per soddisfare necessità abitative di natura transitoria. Il contratto di locazione ad uso foresteria è quello nel quale l'inquilino è una società di capitali (ad esempio una Srl, una Spa o una Scarl), che prende in locazione un'abitazione da destinare ai propri dipendenti o collaboratori. Può quindi stipulare un contratto di
E' ancora possibile stipulare contratti di locazione ad uso foresteria dell'apertura di una nuova
Ho ricevuto da una banca
richiesta di dare in locazione un appartamento
per i suoi dipendenti. Come posso regolarmi per il
canone di locazione e con
stipulare un contratto di
foresteria, ad esempio, la
banca che in occasione
dell'apertura di una nuova
di una papartamento da
susa famiglia, oppure
me posso regolarmi per il
sotto forma di società di stipulare un contratto di Lettera firmata appalto per la realizzazione di lavori in una città lontana dalla propria sede, affitta un'abitazione da destinare agli operai che si occuperanno dell'opera. Si definiscono quindi contratti di locazione ad uso foresteria quelli che sono caratterizzati dalla dissociazione del soggetto conduttore rispetto all'effettivo fruitore dell'immobile locato. L'utilizzo dell'immobile da parte dei dipendenti o collaboratori può essere, peraltro, anche di tipo turnario e prevedere quindi che l'appartamento sia abitato da persone diverse nel corso della locazione. atipico, può essere autonomia contrattuale, ex art. 1322, comma 2, c.c., a

dipendenti, collaboratori od ospiti, con la particolarità che la loro rotazione nell'immobile locato ne importa un'utilizzazione tendenzialmente continuativa. Dunque, attesa la diversa esigenza menzionata (che ne costituisce la causa) di destinare l'immobile locato a temporaneo alloggio di dipendenti, la locazione ad uso di foresteria resta esclusa dalla disciplina prevista dalla l. n. 431/1998. Pertanto, il contratto di foresteria è sottoposto alla disciplina generale delle locazioni contenuta nel codice civile, dall'art. 1571 e seguenti. Questo comporta principalmente la possibilità per le parti di contrattare liberamente l'importo del canone di locazione. Ed è proprio lo scarso contenuto vincolante di tali norme che rende queste locazioni completamente libere, nel senso che sono i singoli contraenti a concordare e definire le principali condizioni contrattuali. dalla durata, al canone, all'entità del deposito cauzionale e così via. Il contratto può quindi essere stipulato per il periodo stabilito di comune accordo da proprietario e società conduttrice (fermo restando il limite massimo di 30 anni che il codice civile prevede per tutti i contratti di locazione), i quali potranno anche decidere se, alla scadenza indicata in contratto, quest'ultimo si rinnoverà automaticamente o se dovrà intendersi definitivamente scaduto. Così com'è, il contratto di

foresteria si presenta dunque come una formula contrattuale vantaggiosa per il locatore che, oltre ad avere come conduttore una persona giuridica (della quale sarà più facile verificare la solvibilità), si trova a poter concordare le condizioni contrattuali senza sottostare a vincoli di durata o di canone. Quanto alla possibilità di ricorrere al regime della c.d. cedolare secca, la questione non ha ancora trovato soluzione definitiva, tuttavia si segnala che la Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna con la sentenza n. 1236/19 pubblicata in data 20 giugno 2019 l'ha ritenuto ammissibile in quanto sussistono le condizioni che devono essere rispettate per l'applicazione di tale regime fiscale e che riguardano il locatore, nonché la natura e l'uso dell'unità immobiliare da locare, non rilevando, invece, in alcun modo il fatto che il locatario sia una persona giuridica. La vicenda trae origine dall'impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, da parte di un contribuente persona fisica "privata", di un diniego di rimborso di maggiori impose di registro e di bollo versate in occasione della registrazione di un contratto di locazione stipulato tra il contribuente stesso, in qualità di locatore, e una società di capitali, in qualità di locatario. Secondo la commissione regionale, infatti, le uniche condizioni di fruibilità del regime alternativo della cedolare

non riproducibile.

del destinatario, Ritaglio stampa ad uso esclusivo

fronte dell'esigenza di

taluni soggetti di alloggiare

## Quotidiano

Data 08-11-2021

Pagina 34
Foglio 2/2

## GAZZETTA DI PARMA

secca sono:

1. che il locatore sia persona fisica che non agisca in regime d'impresa o di libera professione; 2. che l'unità immobiliare locata sia abitativa e destinata ad uso abitativo. Ha quindi ritenuto la Commissione Tributaria Regionale che l'ulteriore condizione riguardante il profilo soggettivo del locatario non è in alcun modo prevista dalla norma e, soprattutto, non può essere introdotta con una circolare dell'ente impositore non avente valore normativo e non essendo vincolante per i contribuenti. Siccome l'uso foresteria non esclude la destinazione abitativa dell'immobile, nel caso in discussione è stato ritenuto che il locatore aveva diritto di optare per la cedolare secca e, pertanto, a vedersi rimborsate le maggiori imposte di registro e di bollo versate.





I pochi vincoli normativi rendono queste locazioni completamente libere

